

**REGOLAZIONE IN MATERIA DI GARANZIA DI LIBERO
ACCESSO AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL GAS
NATURALE
(*RAST*)**

**Allegato A alla deliberazione 67/2019/R/GAS, come integrato e modificato dalle
deliberazioni 419/2019/R/GAS 232/2020/R/GAS, 396/2020/R/GAS, 202/2021/R/GAS,
76/2024/R/GAS e 137/2025/R/GAS**

PARTE 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, e del comma 1.2 del TIB, integrate ovvero modificate dalle seguenti:
- a) *anno termico dello stoccaggio* è il periodo che intercorre tra l'1 aprile di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo;
 - b) *Autorità* è l'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - c) *capacità conferita* è la capacità di stoccaggio della quale risultano titolari gli utenti in esito alle procedure di conferimento;
 - d) *capacità continua* è la capacità di stoccaggio garantita come continua, eccetto in casi di forza maggiore o di emergenza;
 - e) *capacità di stoccaggio o capacità* è la capacità di spazio, di iniezione e/o di erogazione;
 - f) *capacità in anticipo* è la capacità di erogazione ulteriore, rispetto alla capacità di erogazione primaria di cui alla lettera s), che può essere resa disponibile ciascun giorno per il successivo:
 - a fronte di una riduzione della prestazione di erogazione in un momento successivo della fase di erogazione;
 - assicurando che, anche nell'ipotesi di un suo utilizzo integrale, sia comunque mantenuto, per l'intera durata residua della fase di erogazione, un livello di prestazioni non inferiore a quelle iniziali come aggiornate ai sensi del punto precedente, e ai margini tecnici per la sicurezza del sistema;
 - g) *capacità interrompibile* è la capacità di stoccaggio soggetta ad interrompibilità, con onere di preavviso da parte dell'impresa di stoccaggio;
 - h) *capacità non altrimenti utilizzabile* è la capacità di iniezione ed erogazione corrispondente alla differenza fra:
 - la massima prestazione in un ciclo di rinomina; e
 - la massima prestazione programmabile nel ciclo di rinomina successivo;
 - i) *capacità secondaria* è la capacità continua che gli utenti, incluse le imprese di trasporto, rendono disponibile all'impresa di stoccaggio per il conferimento a terzi;
 - j) *Cassa* è la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
 - k) *Codice di stoccaggio* è il codice di stoccaggio predisposto dall'impresa di stoccaggio ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
 - l) *decreto-legge n. 1/12* è il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 38, comma 2, del

- decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;
- m) *decreto-legge n. 83/12* è il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;
 - n) *erogazione* è l'operazione di prelievo di gas naturale dai giacimenti di stoccaggio;
 - o) *fase di erogazione* è il periodo compreso tra l'1 novembre e il 31 marzo;
 - p) *fase di iniezione* è il periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 ottobre;
 - q) *impresa di stoccaggio* è l'impresa che eroga il servizio di stoccaggio e mette a disposizione degli utenti del servizio la capacità di stoccaggio;
 - r) *iniezione* è l'operazione di immissione di gas naturale nei giacimenti di stoccaggio;
 - s) la *capacità primaria* è la capacità continua, diversa dalla capacità secondaria, disponibile all'impresa di stoccaggio per il conferimento sia perché non allocata in precedenti procedure sia in quanto ottenuta, anche non strutturalmente, mediante l'ottimizzazione degli stoccaggi nel corso dell'anno termico dello stoccaggio; la capacità primaria di erogazione include la capacità aggiuntiva di erogazione determinata sulla base dei dati di svaso più recenti a disposizione dell'impresa di stoccaggio, assicurando che, anche nell'ipotesi in cui essa sia integralmente utilizzata, sia comunque mantenuto, per l'intera durata residua della fase di erogazione, un livello di prestazioni non inferiore a quelle massime associate alle capacità conferite e ai margini tecnici per la sicurezza del sistema;
 - t) *Ministero* è il Ministero dello sviluppo economico;
 - u) *Ministro* è il Ministro dello sviluppo economico;
 - v) *prestazione di iniezione e prestazione di erogazione* sono la quantità di gas naturale che è possibile movimentare da stoccaggio rispettivamente in iniezione e in erogazione nel giorno gas o in una frazione del giorno gas; la prestazione di iniezione e la prestazione di erogazione disponibili all'utente sono definite in funzione della capacità di stoccaggio ad esso conferita, alla giacenza del medesimo utente e del sistema di stoccaggio e al giorno di movimentazione;
 - w) [abrogata];
 - x) *RTSG* è *pro tempore* vigente;
 - y) *RTTG* è la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale *pro tempore* vigente;
 - z) *servizio di punta* è il servizio di stoccaggio che prevede una prestazione di erogazione variabile in funzione del momento della fase di erogazione;
 - aa) *servizio uniforme* è il servizio di stoccaggio che prevede una prestazione di erogazione costante per tutta la durata della fase di erogazione;
 - bb) *TIB* è il testo integrato del bilanciamento approvato dall'Autorità con la deliberazione 312/2016/R/gas come successivamente integrato e modificato;
 - cc) *utente del servizio o utente* è l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacità di stoccaggio per uso proprio o per cessione ad altri.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce condizioni atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di trattamento, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio.

PARTE 2
ACCESSO AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO

TITOLO 1
OBBLIGHI INFORMATIVI A BENEFICIO DEGLI UTENTI

Articolo 3

Caratteristiche del sistema di stoccaggio, piani degli interventi manutentivi

- 3.1 L'impresa di stoccaggio pubblica, nel proprio sito internet:
- a) le caratteristiche tecniche del sistema di stoccaggio e aggiorna costantemente tali informazioni a fronte di eventuali variazioni intervenute nella gestione operativa dei siti o da interventi sugli impianti quali potenziamenti, entrata in esercizio di nuovi giacimenti e/o pozzi e dismissioni;
 - b) il piano annuale degli interventi manutentivi e i suoi aggiornamenti secondo quanto specificato al successivo comma 3.2.
- 3.2 L'impresa di stoccaggio è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet in una sezione facilmente accessibile, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il piano annuale degli interventi manutentivi; tale piano è aggiornato con frequenza almeno mensile e contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) il giacimento/sito che sarà interessato dall'intervento;
 - b) la descrizione sintetica dell'attività prevista;
 - c) il mese dell'anno termico interessato dall'intervento;
 - d) la data di inizio e la data di fine;
 - e) gli impianti interessati dall'intervento e il relativo numero di giorni di indisponibilità;
 - f) le prestazioni di iniezione e/o di erogazione che non saranno disponibili a causa dell'intervento.
- 3.3 Entro il decimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica o giorno festivo o non lavorativo) di ciascun mese, l'impresa di stoccaggio pubblica sul proprio sito internet, dandone informativa agli utenti e ai gestori del sistema di trasporto interessati, il piano definitivo degli interventi di manutenzione programmata previsti per il mese successivo.

Articolo 4

Capacità e movimentazione del gas naturale

- 4.1 L'impresa di stoccaggio pubblica, giornalmente, nel proprio sito internet i dati giornalieri relativi ai quantitativi di gas presenti nel sistema di stoccaggio e

complessivamente movimentati in iniezione ed erogazione dagli impianti di stoccaggio dei quali è titolare.

- 4.2 L'impresa di stoccaggio tiene un registro del gas movimentato giornalmente in iniezione e in erogazione per ciascun utente e rende disponibile, su richiesta del medesimo utente, i dati di iniezione, di giacenza e di erogazione che lo riguardano.
- 4.3 L'impresa di stoccaggio pubblica nel proprio sito internet:
- a) la capacità di stoccaggio, in termini di spazio, capacità di erogazione e di iniezione, entro il 1° febbraio, per il successivo anno termico dello stoccaggio, nonché non appena individuata dal Ministro in applicazione del decreto legge n. 1/12, la ripartizione per ciascuno dei servizi offerti su base annuale o pluriennale;
 - b) per ciascun servizio di stoccaggio offerto le relazioni di cui al comma 6.2, che individuano le prestazioni di punta di erogazione e di iniezione e la loro evoluzione;
 - c) le ulteriori capacità disponibili per il conferimento su base mensile, quindicinale, settimanale, giornaliera e infragiornaliera;
 - d) il calendario relativo alle procedure di conferimento delle capacità di cui al successivo articolo 15, nel rispetto delle scadenze eventualmente previste dal Ministero;
 - e) prima dello svolgimento delle procedure di conferimento di cui al successivo articolo 15, la prestazione di iniezione complessivamente disponibile per i servizi oggetto di conferimento in funzione del riempimento del sistema, e pubblica e aggiorna tempestivamente in funzione dell'andamento del riempimento e dei conferimenti tutte le informazioni utili agli utenti per valutarne e prevederne l'andamento;
 - f) aggiorna, a valle di ciascuna procedura di conferimento, l'andamento della prestazione di erogazione disponibile al complesso degli utenti per ciascun giorno della fase di erogazione dell'anno termico dello stoccaggio in corso.
- 4.4 L'impresa di stoccaggio pubblica nel proprio sito internet, con frequenza settimanale, le previsioni dell'andamento della giacenza di gas del proprio sistema di stoccaggio.

TITOLO 2

OBBLIGHI INFORMATIVI A BENEFICIO DELL'AUTORITÀ

Articolo 5

Descrizione degli impianti e delle prestazioni di stoccaggio

- 5.1 L'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, contestualmente alla presentazione della proposta tariffaria per l'anno successivo e

riferite all'anno termico dello stoccaggio in corso, confrontate con le medesime prestazioni dell'anno termico dello stoccaggio precedente:

- a) rapporti contenenti l'indicazione delle prestazioni di ciascun impianto di stoccaggio, sia in condizioni normali sia in condizioni speciali per indisponibilità delle infrastrutture di stoccaggio, nonché delle prestazioni relative all'utilizzo del complesso degli impianti di stoccaggio di cui l'impresa è titolare;
- b) i rapporti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto direttoriale 4 febbraio 2011;
- c) una tabella sintetica che, per ciascun sito di stoccaggio, indichi:
 - i) la stima dei valori del parametro della *duration* in ipotesi di completo svuotamento del sito di stoccaggio e in ipotesi di svuotamento pari all'80% del sito di stoccaggio;
 - ii) la stima della prestazione di erogazione in ipotesi di massimo riempimento del sito di stoccaggio e nessuna indisponibilità degli impianti di superficie, e la stima della prestazione in ipotesi di svuotamento del sito di stoccaggio pari all'80% e nessuna indisponibilità degli impianti di superficie;
 - iii) la stima della prestazione di erogazione che l'impresa di stoccaggio si impegna a rendere disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni;
 - iv) la stima della prestazione di iniezione in ipotesi di massimo svuotamento del sito di stoccaggio e nessuna indisponibilità degli impianti di superficie;
 - v) i volumi di *working gas*, nonché di *cushion gas* esogeno ed endogeno presenti in ciascun giacimento.

5.2 L'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, le informazioni di cui al precedente comma 5.1, lettera c), riferite ai successivi 5 anni termici dello stoccaggio, tenendo anche conto degli investimenti e delle dismissioni programmate comunicati all'Autorità ai sensi della RTSG.

5.3 L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità su supporto informatico, entro il 31 maggio di ciascun anno:

- a) i dati a consuntivo del precedente ciclo annuale di stoccaggio inerenti alle capacità di spazio, erogazione e iniezione offerte per il conferimento, ripartite per ciascun servizio di stoccaggio di cui al comma 6.1 nonché, ai sensi del punto 4 della deliberazione 67/2019/R/GAS, per l'anno termico 2019/2020 per il servizio di bilanciamento operativo della rete di trasporto;
- b) i dati a consuntivo del precedente ciclo annuale di stoccaggio inerenti le capacità di stoccaggio effettivamente conferite, con specifica indicazione del servizio di stoccaggio definito ai sensi del comma 6.1 a cui afferiscono e delle prestazioni ad esso contrattualmente associate;
- c) per ciascun impianto di stoccaggio, i dati a consuntivo del precedente ciclo annuale di stoccaggio inerenti alle quantità di gas movimentate;

- d) la prestazione massima effettivamente disponibile e il valore massimo di *working gas* registrato.

TITOLO 3

SERVIZI DI STOCCAGGIO

Articolo 6

Disposizioni generali sui servizi di stoccaggio

- 6.1 L'impresa di stoccaggio offre:
- a) ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, capacità per i servizi di:
 - stoccaggio strategico;
 - stoccaggio minerario;
 - stoccaggio di modulazione stagionale;
 - b) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del TIB, capacità per il servizio di modulazione oraria per il bilanciamento operativo dell'impresa maggiore di trasporto;
 - c) capacità per servizi di stoccaggio eventualmente definiti dal Ministro in applicazione del decreto-legge n. 1/12;
 - d) capacità per servizi di stoccaggio continui e interrompibili di breve termine.
- 6.2 Ciascun servizio è individuato sulla base di una specifica relazione tra le capacità conferite e le prestazioni che l'utente ha diritto di utilizzare nonché del loro andamento, nel tempo, definito in funzione della giacenza dell'utente, di quella complessiva del sistema e del tempo. La quantità di gas erogata dall'utente non può essere superiore alle quantità immesse dall'utente in fase di iniezione o di cui comunque questi detiene la titolarità in stoccaggio.

Articolo 7

Servizio di stoccaggio strategico

- 7.1 Il servizio di stoccaggio di strategico consiste nell'erogazione, in conformità con le disposizioni definite dal Ministero ai sensi della normativa vigente, di volumi di gas detenuti in stoccaggio ai sensi del comma 7.2.
- 7.2 Ai fini dell'offerta del servizio di stoccaggio strategico, l'impresa di stoccaggio:
- a) mette a disposizione le relative capacità di spazio di stoccaggio determinate dal Ministero ai sensi delle norme vigenti;
 - b) mette a disposizione le quantità di gas di proprietà della stessa impresa, presenti nel giacimento; le eventuali quantità aggiuntive ai fini del

raggiungimento dei valori fissati dal Ministero, ai sensi dell'articolo 12, comma 11 *ter*, del decreto legislativo n. 164/00, sono acquistate dall'impresa di stoccaggio per mezzo di procedura concorsuale.

- 7.3 L'impresa maggiore di stoccaggio si coordina con le altre imprese per la messa a disposizione dello spazio e del gas relativo ai quantitativi di stoccaggio strategico fissati dal Ministero ai sensi dell'articolo 12, comma 11 *ter*, del decreto legislativo n. 164/00. L'Autorità, in caso di mancato accordo tra le imprese, definisce la suddetta ripartizione.

Articolo 8

Servizio di stoccaggio di bilanciamento

- 8.1 Il servizio di stoccaggio per la modulazione oraria per il bilanciamento operativo della rete di trasporto prevede la messa a disposizione dell'impresa maggiore di trasporto di capacità di erogazione pari alla quantità richiesta responsabile del bilanciamento al fine di soddisfare le esigenze di modulazione oraria dei consumi.
- 8.2 La prestazione resa disponibile è determinata come differenza fra il valore massimo e il valore medio della movimentazione oraria complessiva del sistema di stoccaggio.

Articolo 9

Servizio di stoccaggio minerario

- 9.1 Il servizio di stoccaggio minerario prevede la messa a disposizione dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione sul territorio nazionale di capacità di spazio e:
- a) capacità di iniezione pari a 1/170 della capacità di spazio conferita;
 - b) capacità di erogazione base pari a 1/120 della capacità di spazio;
 - c) capacità di erogazione di *back-up* di cui al decreto del Ministro 9 maggio 2001, su base interrompibile.
- 9.2 La prestazione di erogazione disponibile all'utente è:
- a) per tutta la durata della fase di erogazione, pari alla capacità di erogazione;
 - b) nel periodo 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre, determinata sulla base di criteri definiti nel codice di stoccaggio che tengono conto delle caratteristiche del sistema di stoccaggio e delle prestazioni degli altri servizi;
 - c) al di fuori dei predetti periodi è nulla.
- 9.3 La prestazione di iniezione disponibile all'utente è:
- a) per tutta la durata della fase di iniezione, pari alla capacità di iniezione;

- b) nel corso della fase di erogazione, determinata sulla base di criteri definiti nel codice di stoccaggio che tengono conto delle caratteristiche del sistema di stoccaggio e delle prestazioni degli altri servizi.

9.4 Ai fini dell'offerta del servizio di stoccaggio minerario, l'impresa di stoccaggio mette a disposizione le capacità determinate dal Ministero ai sensi della normativa vigente.

Articolo 10

Servizio di stoccaggio di modulazione

10.1 Appartengono al servizio di stoccaggio di modulazione il servizio di punta, il servizio uniforme e gli ulteriori servizi di modulazione eventualmente individuati dal Ministro in applicazione del decreto-legge n. 1/12.

10.2 Il servizio di punta prevede la messa a disposizione degli utenti di capacità di spazio e:

- a) capacità di iniezione determinata, in funzione della capacità di spazio, secondo criteri previsti dal codice di stoccaggio;
- b) capacità di erogazione pari alla capacità di spazio moltiplicata per il rapporto fra la prestazione massima di erogazione associata a tale servizio e la capacità di spazio complessivamente disponibile come definite dal Ministro in applicazione del decreto-legge n. 1/12.

10.3 Il servizio uniforme prevede la messa disposizione degli utenti di capacità di spazio e:

- a) capacità di iniezione determinata, in funzione della capacità di spazio, secondo criteri previsti dal codice di stoccaggio;
- b) capacità di erogazione pari alla capacità di spazio divisa 150 giorni.

10.4 La prestazione di erogazione disponibile all'utente del servizio di punta è:

- a) nella fase di erogazione, determinata, nel rispetto dei vincoli e dei criteri definiti dal Ministro in applicazione del decreto-legge n. 1/12, come prodotto fra la capacità conferita per il servizio ed il fattore di adeguamento, variabile in funzione della giacenza dell'utente, secondo una relazione definita nel codice di stoccaggio, ed aggiornato in conformità del presente provvedimento;
- b) nel periodo 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre, determinata sulla base di criteri definiti nel codice di stoccaggio che tengono conto delle caratteristiche del sistema di stoccaggio e delle prestazioni degli altri servizi;
- c) al di fuori dei predetti periodi, nulla.

10.5 La prestazione di erogazione disponibile all'utente del servizio uniforme è:

- a) nella fase di erogazione pari alla capacità conferita, eventualmente ridotta sulla base di criteri definiti codice di stoccaggio, ove la giacenza dell'utente risulti conferita ad un valore definito nel codice di stoccaggio;
- b) nel periodo 1 – 15 aprile e 16 – 31 ottobre, determinata sulla base di criteri definiti nel codice di stoccaggio che tengono conto delle caratteristiche del sistema di stoccaggio e delle prestazioni degli altri servizi;
- c) al di fuori dei predetti periodi, nulla.

10.6 La prestazione di iniezione disponibile all'utente del servizio di punta e/o uniforme è:

- a) nella fase di iniezione, determinata in funzione della capacità di iniezione secondo criteri definiti nel codice di stoccaggio che consentano agli utenti di riempire completamente lo spazio conferito nel rispetto dei profili di utilizzo della capacità di stoccaggio di cui al comma 17.1;
- b) nella fase di erogazione, determinata sulla base di criteri definiti nel codice di stoccaggio che tengono conto delle caratteristiche del sistema di stoccaggio e delle prestazioni degli altri servizi.

10.7 I servizi di punta e uniforme sono resi disponibili come:

- a) prodotto con iniezione stagionale, il quale prevede l'iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione, secondo i profili di utilizzo mensili definiti dall'impresa di stoccaggio per il medesimo servizio differenziati in funzione del periodo di iniezione;
- b) prodotto con iniezione mensile, il quale prevede l'iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita nell'arco di un solo mese della fase di iniezione.

10.8 Ai fini dell'offerta del servizio di modulazione, l'impresa di stoccaggio mette a disposizione su base annuale o pluriennale le relative capacità individuate dal Ministro in applicazione del decreto-legge n. 1/12.

10.9 Le capacità di spazio per il servizio di modulazione con iniezione stagionale sono determinate da ciascuna impresa di stoccaggio in conformità con le disposizioni adottate dal Ministro in applicazione del decreto-legge n. 1/12, tenendo conto, per le procedure successive alla prima, delle capacità precedentemente allocate e dei quantitativi iniettabili in stoccaggio sino al termine della fase di iniezione.

10.10 Le capacità di spazio per il servizio di modulazione con iniezione mensile sono determinate da ciascuna impresa di stoccaggio relativamente al mese successivo a quello di svolgimento della procedura, in misura corrispondente ai quantitativi di gas da iniettare nel medesimo mese sulla base dei profili di utilizzo della capacità di iniezione applicati alle capacità per il servizio con iniezione stagionale non conferite nella precedente procedura.

10.11 Le capacità e le prestazioni degli ulteriori servizi di modulazione eventualmente individuati dal Ministro in applicazione del decreto-legge n. 1/12, sono disciplinate

nell'ambito del codice di stoccaggio nel rispetto delle relative disposizioni del Ministro e dei criteri definiti dall'Autorità.

Articolo 11

Servizi di stoccaggio eventualmente definiti dal Ministro in applicazione del decreto-legge n. 1/12

- 11.1 I criteri di gestione e di accesso ai servizi di stoccaggio di cui al comma 6.1, lettera c), sono definiti dall'Autorità in conformità con le relative disposizioni adottate dal Ministro. Rientrano tra questi servizi il:
- a) servizio di riempimento in controflusso che prevede la disponibilità di capacità di iniezione nella fase di erogazione, associata ad una corrispondente capacità di spazio per l'anno termico successivo e capacità di iniezione ed erogazione per i servizi di punta o uniforme nella fase di erogazione dell'anno termico successivo;
 - b) servizio di giacenza residua che prevede la disponibilità di capacità di spazio pari alla giacenza all'inizio della fase di iniezione, con prestazione di iniezione ed erogazione nel solo periodo invernale dell'anno termico successivo.

Articolo 12

Servizi di stoccaggio di breve termine

- 12.1 I servizi di stoccaggio di breve termine prevedono la messa a disposizione degli utenti di capacità di spazio e/o di capacità di iniezione e/o di capacità di erogazione per periodi di durata infrastagionale, mensile, quindicinale, settimanale, giornaliera o infragiornaliera, anche attraverso la rimodulazione delle prestazioni associate ai servizi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, durante l'anno termico di stoccaggio. Per infrastagionale si intende un servizio di durata contenuta all'interno della fase di iniezione o di erogazione.
- 12.2 Ai fini dell'offerta dei servizi di breve termine l'impresa di stoccaggio mette a disposizione:
- a) la capacità primaria, nella misura in cui risulta disponibile in esito alle procedure di conferimento degli altri servizi, la capacità secondaria eventualmente resa disponibile dagli utenti e la capacità in anticipo, nonché su base giornaliera e infragiornaliera, la capacità non altrimenti utilizzabile;
 - b) le capacità interrompibili di erogazione e iniezione disponibili, determinate dall'impresa di stoccaggio secondo criteri definiti nel codice di stoccaggio che tengano conto delle capacità programmate e di quelle allocate nella precedente sessione.
- 12.3 Ai fini dell'offerta della capacità in anticipo l'impresa di stoccaggio determina:

- a) la prestazione massima che può essere resa disponibile in anticipo;
- b) il periodo e i vincoli di riduzione delle prestazioni necessari per l'anticipo della prestazione di cui alla precedente lettera a).

12.4 L'impresa di stoccaggio può rendere disponibili, anche in corso d'anno termico, nuovi servizi di capacità di breve termine, previa comunicazione all'Autorità.

TITOLO 4

CONFERIMENTO DELLE CAPACITA' DI STOCCAGGIO

Articolo 13

Disposizioni generali sull'organizzazione delle procedure di conferimento

- 13.1 Le capacità per il servizio minerario e la capacità per il servizio di modulazione oraria per il bilanciamento operativo dell'impresa maggiore di trasporto del sistema sono conferite sulla base delle richieste degli utenti presentate nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- 13.2 Le capacità per il servizio di stoccaggio di modulazione e le capacità per i servizi di stoccaggio di cui al comma 6.1, lettere c) e d), sono conferite mediante procedure concorsuali, disciplinate ai successivi articoli 15 e 16, aperte alla partecipazione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio di stoccaggio di cui all'articolo 14. Tali capacità possono essere conferite anche mediante meccanismi di allocazione implicita che prevedano l'iniezione di volumi di gas anche superiori alle capacità di spazio precedentemente conferite.
- 13.3 Le imprese di stoccaggio organizzano le procedure concorsuali con modalità che assicurino trasparenza e condizioni non discriminatorie per l'accesso ai servizi di stoccaggio.
- 13.4 Le imprese di stoccaggio mettono a disposizione dei soggetti interessati piattaforme informatiche che consentano la raccolta e gestione delle richieste di conferimento per i diversi servizi di stoccaggio assicurando la riservatezza e sicurezza delle informazioni trasmesse dai soggetti interessati.
- 13.5 Le richieste di conferimento di capacità presentate dai soggetti interessati devono indicare:
 - a) il servizio al quale si riferisce l'offerta;
 - b) la capacità richiesta;
 - c) il corrispettivo offerto, inteso come corrispettivo unitario massimo che il richiedente si impegna a pagare per la capacità richiesta nell'ambito di procedure di conferimento concorsuali.

- 13.6 La capacità del servizio di modulazione stagionale per periodi pluriennali è offerta nell'ambito di una procedura concorsuale che si svolge prima delle procedure per il conferimento delle capacità per l'anno termico dello stoccaggio.
- 13.7 Le capacità per l'anno termico di stoccaggio sono conferite sulla base di procedure mensili, da effettuarsi nei mesi sino a settembre del medesimo anno termico, ciascuna articolata in aste sequenziali che prevedono l'allocazione di:
- a) capacità per il servizio di modulazione stagionale con iniezione stagionale;
 - b) capacità per il servizio di modulazione stagionale con iniezione mensile.
- 13.8 Nell'ambito delle procedure di conferimento concorsuali Ciascun soggetto può presentare fino a 5 (cinque) offerte di acquisto.
- 13.9 Il corrispettivo offerto di cui al comma 13.5, lettera c), non può essere inferiore a zero. Le imprese di stoccaggio possono definire un quantitativo minimo al quale le offerte di acquisto devono essere riferite.
- 13.10 L'impresa di stoccaggio comunica ai richiedenti l'esito di ciascuna procedura di conferimento e pubblica sul proprio sito internet la capacità offerta e conferita, e i risultati aggregati in tempo utile per la presentazione delle richieste per la partecipazione alle procedure successive.
- 13.11 L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità i risultati di dettaglio di ciascuna procedura concorsuale.

Articolo 14

Garanzie

- 14.1 Ai fini del conferimento delle capacità di stoccaggio, e comunque non oltre la presentazione della relativa richiesta, i soggetti interessati presentano le garanzie finanziarie nelle forme e nell'entità previste dal codice di stoccaggio. Il corrispettivo in base al quale è calcolato l'importo delle garanzie da prestare è pari al corrispettivo indicato nell'offerta nel caso di capacità conferite con procedure concorsuali ovvero alla tariffa di cui all'articolo 21 negli altri casi. Le imprese di stoccaggio consentono di presentare garanzie uniche per il conferimento di capacità nelle diverse procedure di conferimento di capacità per il servizio di stoccaggio.
- 14.2 L'importo della garanzia finanziaria deve risultare adeguato alle obbligazioni contrattuali e non deve costituire un'indebita barriera all'entrata di nuovi utenti nel mercato. La garanzia vale per tutta la durata del contratto di stoccaggio.
- 14.3 L'impresa di stoccaggio ha facoltà di proporre all'Autorità, ai fini della sua approvazione, la richiesta di strumenti alternativi di garanzia, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 14.1 e 14.2.

- 14.4 Nell'ambito del codice di stoccaggio sono disciplinate le modalità che consentono agli utenti la costituzione del diritto reale a garanzia a favore di terzi sul gas stoccato, secondo la fattispecie del pegno irregolare, ai sensi dell'art. 1851 c.c..

Articolo 15

Procedure concorsuali per il conferimento delle capacità per i servizi di modulazione

- 15.1 Le procedure per il conferimento delle capacità per i servizi di modulazione, si svolgono accettando, nel rispetto del limite definito dal Ministro in applicazione dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 83/12, le offerte di acquisto aventi un corrispettivo offerto non inferiore al prezzo di riserva, definito secondo i criteri di cui al successivo comma 15.5, secondo l'ordine di merito economico, stilato in base a valori decrescenti del corrispettivo offerto, sino a capienza delle capacità disponibili per ciascun servizio.
- 15.2 L'ultima offerta di acquisto accettata, ai sensi del comma 15.1, può esserlo parzialmente nel caso in cui la capacità non ancora conferita non sia sufficiente a soddisfarla interamente. Nel caso due o più offerte caratterizzate dal medesimo corrispettivo si trovino in questa situazione esse sono accettate parzialmente ripartendo la capacità non ancora conferita *pro quota* sulla base della capacità oggetto delle medesime offerte.
- 15.3 L'Autorità definisce i criteri per la formazione dei prezzi di riserva per le procedure di conferimento:
- a) delle capacità di stoccaggio di modulazione per ciascun anno termico dello stoccaggio;
 - b) delle capacità di stoccaggio di modulazione per periodi pluriennali.
- 15.4 I criteri di calcolo dei prezzi di riserva sono comunicati alle imprese di stoccaggio con successivi provvedimenti, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza.
- 15.5 I criteri di definizione dei prezzi di riserva tengono conto:
- a) della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'*hub* TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo di erogazione e quello del gas con consegna nel precedente periodo di iniezione, anche considerando i prodotti stagionali a termine per l'anno successivo al primo ai fini del conferimento della capacità di cui comma 15.3, lettera b);
 - b) della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
 - c) dei costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare il costo dei consumi di iniezione ed erogazione e gli oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;

- d) della possibilità di prevedere un prezzo di riserva funzione crescente dei quantitativi offerti in allocazione anche alla luce di possibili incrementi dei differenziali stagionali nel corso della fase di iniezione.

Articolo 16

Procedure concorsuali per il conferimento delle capacità per i servizi di breve termine

- 16.1 Ciascuna procedura di conferimento delle capacità per il servizio di breve periodo è organizzata in due sessioni:
 - a) nella prima sessione l'impresa di stoccaggio rende disponibile le capacità di stoccaggio primaria di cui al comma 12.2, lettera a);
 - b) nella seconda sessione l'impresa di stoccaggio rende disponibile le capacità di stoccaggio interrompibile di cui al comma 12.2, lettera b).
- 16.2 Le capacità di stoccaggio di breve termine sono offerte ad un corrispettivo definito come di seguito:
 - a) la capacità primaria è offerta ad un corrispettivo definito dall'impresa di stoccaggio;
 - b) la capacità secondaria è offerta al corrispettivo indicato dagli utenti che l'hanno resa disponibile ai sensi del comma 16.5;
 - c) la capacità in anticipo è offerta a un corrispettivo determinato ai sensi dei successivi commi 16.3 e 16.4;
 - d) la capacità di iniezione e erogazione non altrimenti nominabile è offerta ad un corrispettivo nullo.
- 16.3 Ai fini dell'individuazione e valorizzazione della capacità in anticipo l'impresa di stoccaggio:
 - a) determina la prestazione massima che può essere resa disponibile in anticipo;
 - b) determina il periodo, i vincoli e i rapporti di riduzione delle prestazioni necessari per l'anticipo della prestazione di cui alla precedente lettera a); tali vincoli e parametri sono differenziati in funzione del giorno della fase di erogazione cui si riferisce la riduzione;
 - c) raccoglie dagli utenti le offerte di vendita di capacità ai fini della riduzione delle prestazioni;
 - d) identifica le offerte di cui alla precedente lettera c), compatibili con i vincoli di prestazione di cui alla lettera b), e le seleziona sulla base dell'ordine di merito economico sino a un quantitativo corrispondente al massimo valore della prestazione di cui alla lettera a);
 - e) per ciascuna offerta selezionata ai sensi della precedente lettera d) formula, nella prima sessione di cui al comma 16.1, lettera a), una corrispondente offerta di capacità in anticipo avente pari prezzo, eventualmente incrementato della funzione di costo di cui al comma 16.4;
 - f) in esito alla sessione di cui al comma 16.1, lettera a), individua e remunera le offerte di cui alla lettera c) accettate secondo quanto previsto al comma 16.8;

- g) definisce i vincoli e gli adempimenti relativi agli utenti le cui offerte, formulate ai sensi della lettera c), risultino accettate necessari per assicurare la disponibilità delle capacità oggetto delle medesime offerte.

- 16.4 L'impresa di stoccaggio può prevedere l'introduzione di una funzione di costo, additiva ai prezzi delle offerte di cui al comma 16.3, lettera c), tale da assicurare che il valore della capacità in anticipo rifletta il rischio, anche prospettico, connesso al suo utilizzo e quindi connesso alla riduzione della prestazione nel momento successivo. Tale funzione di costo è costante o crescente in ragione della distanza temporale fra il momento nel quale è resa disponibile la capacità in anticipo e il giorno cui si riferisce l'offerta di riduzione della prestazione.
- 16.5 Gli utenti che intendono offrire capacità secondaria, ivi inclusa la capacità di cui al comma 16.2, lettera c), comunicano alle imprese di stoccaggio, nei termini da queste definite:
- a) il servizio al quale si riferisce l'offerta di vendita;
 - b) il periodo per il quale è offerta la capacità;
 - c) la capacità offerta;
 - d) il corrispettivo richiesto per la capacità di cui alla precedente lettera c), inteso come corrispettivo unitario minimo che il richiedente richiede per la capacità offerta.
- 16.6 Nelle procedure di conferimento della capacità per i servizi di stoccaggio di breve termine, le offerte sono combinate, ordinando le offerte di vendita per prezzo non decrescente a partire con quelle con prezzo più basso e le offerte di acquisto per prezzo non crescente a partire da quella con prezzo più alto in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni concluse in esito alla procedura.
- 16.7 Il valore netto delle transazioni di cui al comma 16.6 è pari alla differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita, determinati come prodotto tra i rispettivi prezzi e le rispettive quantità.
- 16.8 In esito all'accettazione di offerte di capacità in anticipo sono accettate le corrispondenti offerte di vendita relative alla riduzione delle prestazioni di cui al comma 16.3, lettera c).
- 16.9 L'Autorità, anche sulla base degli esiti del meccanismo di incentivi di cui all'articolo 29 valuta l'introduzione di criteri per la definizione da parte delle imprese di stoccaggio dei prezzi di riserva per l'offerta delle capacità primarie di cui al comma 16.2 e delle funzioni di costo di cui al comma 16.4, funzionali all'efficiente allocazione delle capacità di stoccaggio.

PARTE 3
EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO

Articolo 17

Programmazione dell'utilizzo degli stoccaggi

- 17.1 L'impresa di stoccaggio definisce un profilo di utilizzo della capacità di stoccaggio, per la fase di iniezione, in relazione alle caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio e alle necessità di ricostituzione dei giacimenti, compresa la riserva strategica, assicurando l'opportuna flessibilità all'utente. Il profilo di utilizzo definisce la giacenza minima e massima consentita all'utente al termine di ciascun mese della fase di iniezione, in rapporto alla capacità conferita all'utente.
- 17.2 L'utente comunica per ciascun giorno, secondo modalità e termini stabiliti nel codice di stoccaggio, la propria nomina ossia l'indicazione dei quantitativi di cui richiede l'iniezione o l'erogazione.
- 17.3 L'impresa di stoccaggio si impegna ad iniettare ed erogare i quantitativi indicati dagli utenti nelle nomine di cui al precedente comma 17.2, nel rispetto delle prestazioni loro disponibili e ne dà loro conferma.
- 17.4 L'impresa di stoccaggio, successivamente al termine di nomina, consente all'utente di richiedere modifiche della nomina presentando, nel corso di cicli orari di programmazione, una o più rinomine. Il codice di stoccaggio disciplina i termini e i vincoli per la rinomina dell'utente e complessiva del sistema di stoccaggio.
- 17.5 Nel corso dei cicli di programmazione che si tengono nel giorno gas le imprese di stoccaggio accettano rinomine formulate dagli utenti anche oltre le prestazioni di cui dispongono, fin tanto che tali rinomine risultino compatibili con il limite di rinomina del sistema.
- 17.6 La conferma da parte dell'impresa di stoccaggio di una rinomina che eccede la prestazione originaria, effettuata ai sensi del comma 17.5, comporta il conferimento di una corrispondente capacità interrompibile.
- 17.7 Le modalità di conferma delle rinomine, e della loro modifica da parte dell'impresa di stoccaggio nei casi di prestazioni oggetto di capacità interrompibili, sono stabilite nel codice di stoccaggio.

Articolo 18

Obblighi relativi alla consegna e alla riconsegna del gas

- 18.1 L'impresa di stoccaggio immette in rete, per conto degli utenti, la stessa quantità di energia da questi ultimi immessa in stoccaggio, al netto degli oneri a copertura dei

consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento, di cui all'articolo 25.

18.2 Secondo procedure stabilite nel codice di rete del responsabile del bilanciamento, ai sensi dei commi 15.6 e 15.7 della deliberazione n. 137/02:

- a) le imprese di stoccaggio consegnano i quantitativi di gas nella titolarità dei propri utenti all'impresa maggiore di trasporto, che li prende in consegna ai fini della riconsegna ai medesimi utenti nell'ambito del servizio di trasporto;
- b) l'impresa maggiore di trasporto consegna i quantitativi di gas nella titolarità dagli utenti del servizio di trasporto alle imprese di stoccaggio, ai fini dell'utilizzo da parte dei medesimi utenti dei servizi di stoccaggio.

18.3 Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma precedente:

- a) le imprese di stoccaggio richiedono, secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 137/02, la capacità di trasporto funzionale all'erogazione dei propri servizi, determinata in misura pari ai quantitativi massimi giornalieri di gas che possono essere prelevati o immessi presso la rete di trasporto sulla base delle capacità di stoccaggio conferite come individuate dai contratti di stoccaggio;
- b) gli utenti del servizio di stoccaggio devono essere anche utenti del servizio di trasporto erogato dall'impresa maggiore di trasporto.

18.4 Con il conferimento della capacità di trasporto all'impresa di stoccaggio, quest'ultima diviene, sulla base delle indicazioni ricevute dai propri utenti, responsabile degli adempimenti che discendono dal relativo contratto di trasporto, funzionali all'immissione ed al prelievo di gas naturale nella titolarità dei propri utenti rispettivamente presso il punto di entrata e il punto di uscita della rete nazionale dei gasdotti interconnessi con lo stoccaggio. Gli adempimenti comprendono la programmazione dei quantitativi immessi e prelevati nella titolarità di ciascun utente presso i predetti punti e il rispetto dei parametri di qualità e pressione.

18.5 Ai fini della copertura dei costi di trasporto sostenuti dalle imprese di stoccaggio, ivi compresi quelli relativi alla capacità eventualmente necessaria per l'erogazione dei servizi di breve termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28.

Articolo 19

Flusso prevalente del sistema

19.1 L'impresa di stoccaggio ogni giorno gas pubblica sul proprio sito internet il verso del flusso prevalente del proprio sistema relativo al medesimo giorno *i* (di seguito FPi) determinato ai sensi dei commi successivi.

19.2 FPi coincide con il verso:

- a) dell'iniezione nel caso in cui i quantitativi previsti in iniezione nel giorno gas risultino superiori ai quantitativi previsti in erogazione nel medesimo giorno gas; ovvero
- b) dell'erogazione nel caso opposto.

19.3 Ai fini di quanto stabilito al precedente comma 19.2, i quantitativi previsti in erogazione e iniezione sono determinati sulla base della movimentazione fisica dallo stoccaggio tenendo conto delle indicazioni pervenute ai fini del bilanciamento fisico del sistema dal responsabile del bilanciamento.

19.4 La pubblicazione di cui al comma 19.1 avviene entro un termine stabilito nel codice di stoccaggio e comunque in anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte nell'ambito mercato del gas in stoccaggio di cui all'articolo 7 del TIB.

Articolo 20

Coordinamento tra imprese

20.1 L'impresa di stoccaggio definisce accordi con le altre imprese di stoccaggio, al fine di assicurare il necessario coordinamento nell'offerta dei servizi di stoccaggio, ivi incluse le procedure di conferimento per quanto attiene allo stoccaggio strategico, di modulazione stagionale e minerario.

20.2 L'impresa di stoccaggio definisce accordi con le imprese di trasporto, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività di stoccaggio e di trasporto, ivi inclusa la programmazione delle campagne di iniezione ed erogazione.

20.3 L'impresa di stoccaggio e il responsabile del bilanciamento assicurano il necessario coordinamento per la gestione dello stoccaggio operativo di cui al comma 2.4 del TIB.

PARTE 4

REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEI SERVIZI DI STOCCAGGIO

Articolo 21

Tariffa di stoccaggio applicata ai servizi conferiti con criteri non di mercato

- 21.1 Alle capacità conferite per il servizio di stoccaggio di modulazione oraria per il bilanciamento operativo e per il servizio minerario, si applica la seguente tariffa di stoccaggio:

$$TS = c_S \times S + c_I \times I + c_E \times E$$

dove:

- c_S è il corrispettivo unitario di spazio, espresso in euro/MWh/anno;
- S è la capacità di spazio conferita su base annuale all'utente del servizio, espresso in MWh/anno;
- è il corrispettivo unitario per la capacità di iniezione, espresso in euro/MWh/giorno;
- I è la capacità di iniezione conferita su base annuale all'utente del servizio, espressa in MWh/giorno;
- è il corrispettivo unitario per la capacità di erogazione, espresso in euro/MWh/giorno;
- E è la capacità di erogazione conferita su base annuale all'utente del servizio, espressa in MWh/giorno.

- 21.2 I corrispettivi unitari di capacità, per ciascuna impresa di stoccaggio, sono definiti per ciascun anno termico dello stoccaggio e calcolati come segue:

$$c_S = \alpha_S \times \frac{A}{S}$$

$$c_I = \alpha_I \times \frac{A}{I}$$

$$c_E = \alpha_E \times \frac{A}{E}$$

$$A = RS - RS^R$$

dove, in relazione a ciascun anno termico dello stoccaggio:

RS sono i ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio di cui alla RTSG;

RS^R è la componente di ricavo a copertura della remunerazione del capitale relativo al gas adibito a riserva strategica di proprietà dell'impresa di

stoccaggio di cui all'articolo 1, comma 1, della RTSG, relativa all'anno solare in cui inizia l'anno termico;

- α sono i coefficienti di ripartizione della quota dei ricavi A tra capacità di spazio, iniezione ed erogazione; tali coefficienti sono determinati sulla base del rapporto valido per l'anno 2014 tra ricavi attribuiti a ciascuna componente (tra spazio, iniezione e erogazione) e la somma dei ricavi attribuiti alle medesime componenti; tali coefficienti assumono i seguenti valori: $\alpha_s = 0,39$, $\alpha_i = 0,24$, $\alpha_e = 0,37$;
- S è la capacità di spazio resa disponibile da ciascuna impresa di stoccaggio comprensiva della capacità di spazio corrispondente alla riserva strategica;
- E è la capacità di erogazione resa disponibile da ciascuna impresa di stoccaggio;
- I è la capacità di iniezione corrispondente alla massima prestazione di iniezione del sistema di stoccaggio all'inizio della fase di iniezione nell'ipotesi di dover ricostituire completamente il *working gas* diverso dalla riserva strategica, così come attualmente previsto dai codici di stoccaggio.

- 21.3 In esito alla definizione dei ricavi di riferimento delle imprese di stoccaggio in coerenza con le previsioni della RTSG, e una volta individuata dal Ministro in applicazione del decreto-legge n. 1/12, la ripartizione della capacità di stoccaggio per ciascuno dei servizi offerti, le imprese di stoccaggio determinano, trasmettono all'Autorità e pubblicano il valore dei corrispettivi unitari di cui al comma 21.1.
- 21.4 I corrispettivi di capacità di cui al presente articolo sono aggiornati e differenziati in base all'anno solare in cui ricade la parte dell'anno termico dello stoccaggio, considerando i ricavi di riferimento dell'anno solare e le capacità dell'anno termico dello stoccaggio.

Articolo 22

Copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico

- 22.1 Il costo per la disponibilità di stoccaggio strategico è determinato come somma delle seguenti componenti:
 - a) la componente di ricavo RS^R di cui alla RTSG;
 - b) la quota di componente di ricavo relativa allo spazio destinato al gas strategico determinata in misura pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di spazio c_s di cui all'articolo 21 e la capacità di spazio destinata al gas strategico, come stabilita dal Ministero.
- 22.2 Ciascuna impresa di stoccaggio determina il costo specifico d'impresa riconosciuto per la messa a disposizione del gas di stoccaggio strategico applicando i medesimi criteri di cui al comma 22.1.

- 22.3 Ai fini della copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico, determinati ai sensi del comma 22.1, si applica il corrispettivo variabile CRV^{CS} di cui al comma 36.1, lettera l), della RTTG.
- 22.4 Il valore del corrispettivo unitario variabile CRV^{CS} è determinato per ciascun anno termico dello stoccaggio dall'impresa maggiore di stoccaggio, previo coordinamento con le altre imprese di stoccaggio per i dati di competenza, dividendo il costo complessivo per la disponibilità di stoccaggio strategico per la media dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano le reti di distribuzione nei tre anni solari precedenti.
- 22.5 In esito alla definizione dei ricavi di riferimento delle imprese di stoccaggio in coerenza con le previsioni della RTSG, e una volta fissati i quantitativi di stoccaggio strategico dal Ministero ai sensi dell'articolo 12, comma 11ter, del decreto legislativo 164/00, l'impresa maggiore di stoccaggio determina, trasmette all'Autorità e pubblica il valore del corrispettivo unitario CRV^{CS} per il successivo anno termico. L'impresa maggiore di stoccaggio provvede altresì a comunicare a ciascuna impresa di trasporto il valore del corrispettivo CRV^{CS} e la relativa decorrenza. L'Autorità provvede ad approvare il valore del corrispettivo CRV^{CS} in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali di sistema relativo al secondo trimestre di ciascun anno.

Articolo 23

Corrispettivi applicati alle capacità per i servizi di modulazione

- 23.1 Alle capacità per il servizio di stoccaggio conferite nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 15 si applica il seguente corrispettivo:

$$V_{conf} = c_a \times s_c$$

dove:

c_a è il corrispettivo unitario di assegnazione determinato in esito ad un'asta;

s_c è la capacità di spazio conferita nella medesima asta.

- 23.2 Il corrispettivo unitario di assegnazione c_a di ciascuna offerta accettata nell'ambito di ciascuna procedura per il conferimento della capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale, decorrente dal 1° aprile di ciascun anno termico dello stoccaggio, è pari al corrispettivo indicato nell'ultima offerta di acquisto accettata nella medesima procedura.
- 23.3 Il corrispettivo unitario di assegnazione c_a di ciascuna offerta accettata nell'ambito delle procedure diverse da quella di cui al comma 23.2 è pari al relativo corrispettivo offerto.
- 23.4 Per le capacità per il servizio uniforme conferite su base pluriennale, il corrispettivo unitario di assegnazione c_a determinato in esito alla relativa procedura di conferimento si applica per tutta la durata del servizio.

- 23.5 Il corrispettivo di assegnazione di ciascuna procedura di breve termine di cui all'articolo 16 è pari al prezzo dell'ultima offerta di acquisto accettata.
- 23.6 Le offerte di vendita relative alla riduzione delle prestazioni di cui al comma 16.3, lettera c) accettate sono remunerate al prezzo di assegnazione determinato ai sensi del comma 23.5, al netto dell'eventuale funzione di costo di cui al comma 16.4.

Articolo 24

Trattamento dei consumi tecnici delle centrali di compressione e trattamento

- 24.1 L'impresa di stoccaggio, ove nel proprio codice non siano previste modalità di ripartizione agli utenti dei consumi basate sui consumi effettivi, definisce annualmente con riferimento agli assetti dello stoccaggio previsti nel successivo anno termico dello stoccaggio, ai dati storici disponibili e previa approvazione dell'Autorità, il quantitativo di gas ACT_t e le corrispondenti quote percentuali a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento previsto per il successivo anno termico dello stoccaggio, relativi alle sole movimentazioni nel verso di flusso prevalente del sistema (FPi) atteso. Le modalità per l'allocazione delle quote percentuali agli utenti del servizio sono definite al successivo articolo 25.
- 24.2 Nel caso in cui si verifichino scostamenti tra il quantitativo di gas allocato agli utenti ai sensi dell'articolo 25 ed il quantitativo effettivo, l'impresa di stoccaggio somma alla componente ACT_t , un'ulteriore componente ΔACT_t , che può assumere valori positivi o negativi, calcolata applicando la seguente formula:

$$\Delta ACT_t = ACT_{t-2} - ACT_{t-2Eff}$$

dove:

ΔACT_t è la componente che tiene conto dello scostamento tra il quantitativo di gas allocato agli utenti e il quantitativo effettivo del gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento relativo all'anno termico dello stoccaggio t-2;

ACT_{t-2} è il quantitativo di gas allocato agli utenti ai sensi del comma 24.1 relativo all'anno termico dello stoccaggio t-2;

ACT_{t-2Eff} è il quantitativo di gas effettivamente utilizzato dalle imprese a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento relativo all'anno termico dello stoccaggio t-2.

- 24.3 I consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento determinati da esigenze di equilibrio della rete di trasporto sono ricompresi nei quantitativi di gas per autoconsumo di cui al comma 9.1 dell'RTTG, nell'ambito del servizio di trasporto. Rientrano fra i predetti consumi quelli attribuibili a movimentazioni fisiche in un giorno gas di verso opposto a quello prevalente del sistema

effettivamente riscontrato nel medesimo giorno gas. L'impresa di stoccaggio da evidenza dei predetti consumi negli adempimenti di cui al comma 24.1.

- 24.4 È istituito il corrispettivo unitario variabile CVS_{ETS} a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading* di cui alla RTSG, differenziato per le fasi di immissione ed erogazione e pari al rapporto tra la quota dei predetti costi associata a ciascuna fase e i volumi che si prevede di movimentare rispettivamente per e da stoccaggio.
- 24.5 L'impresa di stoccaggio, sulla base dei costi riconosciuti relativi al sistema di *Emission Trading* (RS_{ETS}) di cui alla RTSG, come proposti dall'impresa di stoccaggio ai sensi della RTSG e approvati dall'Autorità, definisce ai sensi del comma 24.4 il corrispettivo unitario variabile CVS_{ETS} per ciascuna delle fasi di iniezione e di erogazione.

Articolo 25

Modalità di attribuzione agli utenti delle quote a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento

- 25.1 L'impresa di stoccaggio, relativamente ad ogni giorno gas i:
- a) all'utente che abbia movimentato gas presso lo stoccaggio nello stesso verso di FPI attribuisce un prelievo, a valere sulla giacenza in stoccaggio, pari alla quota percentuale di cui al comma 24.1 relativa al verso di FPI applicata alla quantità di gas movimentato; ovvero
 - b) all'utente che abbia movimentato gas presso lo stoccaggio nel verso opposto a quello di FPI attribuisce un'immissione, a valere sulla giacenza in stoccaggio pari alla quota percentuale di cui al comma 24.1 relativa al verso di FPI applicata alla quantità di gas movimentato.
- 25.2 L'attribuzione agli utenti di oneri, diversi dal gas naturale, a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento sono stabilite nei codici di stoccaggio in conformità ai criteri definiti al punto precedente, per quanto applicabili.
- 25.3 L'impresa di stoccaggio, relativamente ad ogni giorno gas i:
- a) all'utente che abbia movimentato gas presso lo stoccaggio nello stesso verso di FPI applica il corrispettivo unitario variabile CVS_{ETS} di cui al comma 24.4 relativo al verso di FPI moltiplicato per la quantità di gas movimentato;
 - b) all'utente che abbia movimentato gas presso lo stoccaggio nel verso opposto a quello di FPI riconosce il corrispettivo unitario variabile CVS_{ETS} di cui al comma 24.4 relativo al verso di FPI moltiplicato per la quantità di gas movimentato.

Articolo 26

Corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi

- 26.1 Nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui al comma 17.1, l'impresa di stoccaggio applica alla differenza fra la giacenza minima e la giacenza dell'utente un corrispettivo pari a 0,4 volte il corrispettivo unitario di f_s di cui comma 26.5.
- 26.2 Nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti superiore rispetto alla giacenza massima di cui al comma 17.1 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 26.3, l'impresa di stoccaggio applica alla differenza fra la giacenza massima e il minore tra la giacenza dell'utente e la capacità di spazio conferita, un corrispettivo pari a 0,2 volte il corrispettivo unitario di f_s di cui comma 26.5.
- 26.3 L'impresa di stoccaggio applica il corrispettivo di cui al precedente comma 26.2 solo nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la giacenza complessiva di gas in stoccaggio risulti superiore a quella individuata con riferimento al complesso dei profili di utilizzo di tutti gli utenti.
- 26.4 L'utente che, sulla base dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro 26 settembre 2001, ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico reintegra la quantità prelevata, destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate e versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato.
- 26.5 Il corrispettivo unitario f_s e i corrispettivi di cui al comma 26.4 sono calcolati sulla base dei criteri definiti dall'Autorità per valorizzazione dei prezzi di attivazione delle risorse e della prestazione aggiuntiva Stogit di cui alla deliberazione 612/2018/R/gas.
- 26.6 Nel caso in cui un utente che non rinnovi il contratto con l'impresa di stoccaggio non abbia prelevato tutto il gas di sua proprietà immesso in stoccaggio, alla scadenza del periodo contrattuale corrisponderà all'impresa di stoccaggio un ammontare pari a un quinto del corrispettivo unitario di spazio e il corrispettivo unitario di iniezione moltiplicato per tali quantità. L'impresa di stoccaggio, decorsi 30 giorni dalla scadenza del periodo contrattuale, e con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore all'utente, ha la facoltà di cedere il suddetto gas per conto dell'utente, riconoscendo al medesimo utente il ricavato della vendita, al netto dei costi sostenuti.
- 26.7 Gli ammontari corrispondenti ai corrispettivi applicati ai sensi del presente articolo sono versati dall'impresa di stoccaggio sul conto oneri stoccaggio entro 60 giorni dalla loro applicazione.

Articolo 27

Destinazione dei proventi delle procedure concorsuali

- 27.1 Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria da destinare alla riduzione delle tariffe di distribuzione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 1/12 sono determinate come differenza, se positiva, fra:
- a) la capacità per il servizio di punta conferita in esito alla relativa procedura disciplinata dal presente provvedimento valorizzata in conformità a quanto previsto al comma 23.1 e
 - b) la capacità per il servizio di punta resa disponibile nella medesima procedura valorizzata applicando la tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 21.
- 27.2 Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria da destinare alla riduzione della tariffa di trasporto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 1/12 sono determinate come differenza, se positiva, fra:
- a) la capacità per il servizio uniforme conferita in esito alla relativa procedura disciplinata dal presente provvedimento valorizzata in conformità a quanto previsto al comma 23.1; e
 - b) la capacità per il servizio uniforme resa disponibile nella medesima procedura valorizzata applicando la tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 21.
- 27.3 Le maggiori entrate di cui ai precedenti commi 27.1 e 27.2 sono destinate rispettivamente al conto "Gettito aste stoccaggio per la riduzione della tariffa di distribuzione del gas" e al conto "Gettito aste stoccaggio per la riduzione delle tariffe di trasporto del gas", istituiti presso la Cassa.
- 27.4 Con provvedimento dell'Autorità, ove necessario, sono disciplinate le tempistiche di versamento delle maggiori entrate di cui ai precedenti commi 27.1 e 27.2 e le modalità di riduzione delle tariffe di distribuzione e di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 1/12.
- 27.5 Le imprese di stoccaggio, in esito alle procedure di conferimento di cui all'articolo 16, riconoscono all'utente, diverso dall'impresa di trasporto, i corrispettivi derivanti dal conferimento della capacità secondaria e dell'accettazione delle offerte di cui al comma 16.3, lettera c).
- 27.6 Le imprese di stoccaggio versano sul "Conto oneri di stoccaggio", istituito presso la Cassa, i ricavi derivanti dalle procedure di conferimento di cui all'articolo 16 dedotti:
- a) gli importi da riconoscere agli utenti ai sensi del comma 27.5;
 - b) gli importi degli incentivi di cui all'articolo 29.
- 27.7 La Cassa trasmette all'Autorità, su base mensile, un rendiconto sulla gestione del fondo aggiornato al mese precedente.

Articolo 28

Equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio

- 28.1 Le imprese di stoccaggio calcolano ed aggiornano, su base mensile, l'eventuale differenza tra:
- a) i ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando i corrispettivi, calcolati per l'anno in corso ai sensi dell'articolo 21, alla capacità conferita, per l'anno termico dello stoccaggio, mediante le procedure di cui all'articolo 15, aumentati dei costi di trasporto sostenuti dalle imprese di stoccaggio in relazione alle capacità conferite mediante le medesime procedure;
 - b) e la somma dei ricavi derivanti dal conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico dello stoccaggio in corso sulla base delle procedure di cui all'articolo 15.
- 28.2 Le imprese di stoccaggio comunicano su formato elettronico, entro il giorno 15 di ogni mese, all'Autorità e alla Cassa, corredati dalle informazioni utilizzate per il loro calcolo:
- a) l'ammontare di cui al precedente comma 28.1, a partire dal mese di maggio di ciascun anno;
 - b) i costi di trasporto derivanti dalla movimentazione del gas in uscita dalla rete in iniezione in stoccaggio al netto di eventuali loro rettifiche, per il mese precedente, emerse in sede di fatturazione;
 - c) l'ammontare del costo specifico d'impresa riconosciuto a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico, di cui al precedente comma 22.2.
- 28.3 Ai fini della comunicazione di cui al precedente comma 28.2, le imprese di stoccaggio considerano gli aggiornamenti:
- a) dei ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio di cui alla RTSG;
 - b) dei corrispettivi di cui al precedente articolo 21, comma 4;
 - c) delle capacità conferite nelle procedure concorsuali svolte nel corso dell'anno termico dello stoccaggio.
- 28.4 La Cassa, previa informativa alla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, entro il giorno 10 del mese successivo a quello della comunicazione di cui al comma 28.2, eroga alle imprese di stoccaggio, a valere sul "Conto oneri stoccaggio" una somma pari:
- a) ad un dodicesimo dell'ammontare di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma;
 - b) all'ammontare comunicato di cui alla lettera b) del medesimo comma.
- 28.5 Nella prima regolazione mensile utile sono liquidati eventuali importi spettanti e non ancora erogati, derivanti dall'aggiornamento mensile di cui al comma 28.1, dall'aggiornamento di cui al comma 28.3, nonché da comunicazioni trasmesse oltre i termini di cui al comma 28.2.

Articolo 29

Incentivi alle imprese di stoccaggio

- 29.1 Al fine di incentivare l'impresa di stoccaggio a massimizzare il valore, inteso come beneficio per il sistema, delle prestazioni di stoccaggio connesso anche con la loro flessibilità di utilizzo, l'Autorità può prevedere che l'impresa di stoccaggio trattienga quote dei proventi delle procedure concorsuali con cui tali prestazioni sono offerte.
- 29.2 Le prestazioni incentivabili sono prestazioni associate a capacità aggiuntive, nel giorno, rispetto alle capacità associate ai servizi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, quand'anche non integralmente conferite. Esse sono messe a disposizione nell'ambito dei servizi di breve termine di cui all'articolo 12, secondo le procedure di conferimento di cui all'articolo 16, nonché eventuali ulteriori servizi di rimodulazione delle prestazioni associate alle capacità conferite, definiti nel codice di stoccaggio.
- 29.3 Ai fini della definizione del sistema di incentivazione si tiene conto:
- dell'entità e del tipo di prestazione resa disponibile;
 - soppressa.
- 29.4 L'indicatore di performance p dell'impresa di stoccaggio, per ogni procedura di conferimento dei servizi incentivati, è pari all'ammontare della capacità aggiuntiva offerta espressa in GWh/g. Nel caso di offerta congiunta di capacità di iniezione e di erogazione si considera quella maggiore.
- 29.5 È calcolata la quota di trattenimento Q , per ciascuna procedura di conferimento dei servizi incentivati, secondo la seguente formula:

$$Q = \begin{cases} \frac{0,3}{\frac{W_{gas}}{150} \times PCS \times \alpha} \times p + 0,5 & \text{per } 0 \leq p \leq \frac{W_{gas}}{150} \times PCS \times \alpha \\ 0,8 & \text{per } p > \frac{W_{gas}}{150} \times PCS \times \alpha \end{cases}$$

dove:

- p è l'indicatore di performance di cui al comma 29.4;
- W_{gas} è il working gas, inclusivo della riserva strategica, espresso in milioni di Sm^3 , annualmente pubblicato dall'impresa di stoccaggio;
- PCS è il potere calorifico superiore espresso in kWh/Sm^3 , annualmente pubblicato dall'impresa di stoccaggio;
- α è il parametro di accesso al meccanismo di incentivazione.

- 29.6 La quota di trattenimento si applica ai proventi delle procedure di conferimento derivante dall'allocazione di capacità aggiuntiva. Nei casi di allocazione implicita di capacità di spazio ed erogazione per i servizi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, i proventi cui si applica la quota di trattenimento sono pari alla differenza tra il provento complessivo associato alla capacità aggiuntiva e il valore, delle corrispondenti capacità di spazio e di erogazione, convenzionalmente posto pari al

90% del differenziale di prezzo atteso tra l'erogazione e l'iniezione, al netto dei costi legati all'utilizzo dello stoccaggio.

29.7 Con specifici provvedimenti dell'Autorità, sono determinati, per un periodo biennale, per l'impresa di stoccaggio che ne fa richiesta:

- a) l'elenco dei servizi incentivati ai sensi del precedente comma 29.2;
- b) i valori del parametro α di cui al comma 29.5.

L'ammissione di servizi innovativi offerti nel corso del biennio al sistema di incentivazione è oggetto di specifica verifica da parte dell'Autorità.

29.8 *Soppresso.*

29.9 Entro il 30 novembre di ogni anno le imprese di stoccaggio possono presentare una proposta di incentivazione valida per l'anno solare successivo secondo i criteri di cui al presente articolo. Tale proposta è corredata da una relazione che illustri i risultati del sistema incentivante, ove implementato, nel precedente periodo 1° ottobre – 30 settembre, in termini di capacità resa disponibile agli utenti, quantitativi utilizzati, nonché costi e benefici per il sistema.